

(N. 2273)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1962

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'esercizio finanziario 1960-61 ebbe termine l'autorizzazione di spesa disposta con la legge 23 dicembre 1956, n. 1532, che prorogò la legge 26 febbraio 1952, n. 136, relativa alla concessione dei contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, elevando nel contempo, a partire dall'esercizio finanziario 1957-58, da lire 120 milioni a lire 150 milioni l'ammontare complessivo dei contributi in parola. Tale maggiorazione si rese necessaria, avuto riguardo all'incremento avutosi della superficie agrumetata e per l'elevarsi, nel tempo, dei costi delle fumigazioni.

I contributi erogati agli agricoltori, per il tramite del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco, comprendevano: un concorso ordinario nelle spese di fumigazione, nella misura mas-

sima del 25 per cento della spesa; un concorso supplementare fino al 50 per cento, quando la cura fosse stata eseguita nei limoneti colpiti dal malsecco, negli agrumeti colpiti da avversità atmosferiche e patologiche appartenenti a coltivatori diretti; un concorso del 10 per cento nelle spese di irrorazione a base di insetticidi liquidi. Erano inoltre assegnati al Commissariato generale anticoccidico di Catania un contributo per le attrezzature in misura non superiore al 50 per cento nella spesa a tal fine sostenuta ed un contributo nelle spese di funzionamento, fissato con la citata legge n. 1532 in 30 milioni annui.

Dato peraltro il grande sviluppo che ha avuto negli ultimi tempi l'agrumicoltura e dato anche l'aumentato costo delle fumigazioni, non sarebbe più possibile, con un'autorizzazione di spesa pari a quella recata

dalla legge del 1956, corrispondere ancora i contributi nelle suddette misure; mentre una riduzione dei contributi diminuirebbe pericolosamente la efficacia dell'intervento statale, che pure è indispensabile per consentire l'attuazione di un'adeguata difesa fitosanitaria al fine di salvaguardare il prezioso patrimonio agrumicolo nazionale.

Si rende perciò necessario, non solo autorizzare ulteriormente questi interventi dello Stato, ma anche aumentare gli stanziamenti in proporzione delle effettive esigenze. Ed all'uopo, tenuto conto dell'eventualità che nel territorio della Sicilia possano attuarsi provvidenze integrative da parte della Regione, si propone di destinare la somma di

250 milioni annui, di cui 60 milioni come contributo nelle spese generali del Commissariato generale anticoccidico.

L'aumento dell'assegnazione al Commissariato generale, oltre che per fronteggiare le maggiori spese generali derivanti dalle accresciute necessità di intervento, servirà pure a rendere autosufficienti i Consorzi anticoccidici, e permette di ridurre la misura del loro concorso alle dette spese generali del Commissariato, cosicchè in definitiva anche questa assegnazione si risolve in un incremento dei fondi direttamente investiti nella difesa fitosanitaria.

Per gli accennati motivi è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67, la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 136, e dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1532.

È prorogato, senza limite di tempo, l'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 136.

Art. 2.

Per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 la misura del concorso dei Consorzi anticoccidici alle spese di funzionamento del Commissariato generale anticoccidico, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, è stabilito nel 20 per cento dei contributi riscossi dai detti Consorzi ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 agosto 1960, n. 870.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con suo decreto potrà, per singole annate, dispensare i Consorzi dal pagamento di tale concorso o ridurre la misura di esso, in relazione alle effettive esigenze del Commissariato generale anticoccidico.

Art. 3.

Per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 il contributo di cui all'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sarà determinato annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro il limite massimo di 60 milioni di lire per ciascun esercizio finanziario e graverà sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

I proventi netti finora non utilizzati derivanti dalla gestione di grano estero affluiranno, fino all'importo di lire 1.250 milioni, ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno prelevati, per essere versati allo stato di previsione delle entrate a copertura degli oneri recati dalla presente legge.

Art. 5.

All'onere annuo di 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1966-67, si farà fronte con i proventi di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio negli esercizi sopra indicati.